

REGOLAMENTO (CE) N. 2204/94 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 689/92 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 (**), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3134/93 (**), stabilisce le condizioni di accettazione dei cereali all'intervento ;

considerando che l'attuazione della riforma della politica agricola comune a partire dalla campagna 1993/1994 nel settore dei cereali può comportare difficoltà per i produttori di certi tipi di cereali in talune regioni della Comunità ; che, per attenuare l'incidenza dei meccanismi della riforma sul reddito di tali produttori, è necessario derogare nuovamente, per la campagna 1994/1995, a talune disposizioni attinenti alla qualità, come è già stato fatto per la campagna 1993/1994 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 689/92 è modificato come segue :

* 4. In deroga al paragrafo 2, per la campagna 1994/1995 :

- a richiesta di uno Stato membro si deciderà, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, di fissare il tenore massimo di umidità dei cereali offerti all'intervento al 15 % ad eccezione del granturco e del Sorgo ;
- la Grecia è autorizzata ad assumere all'intervento le partite di frumento duro contenenti il 14 % di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, nei quali le impurità relative ai chicchi rappresentano il 7 % al massimo, di cui il 5 % al massimo costituite da altri cereali ;
- la detrazione prevista per l'orzo di peso specifico inferiore a 64 kg/hl, di cui all'allegato II, tabella III, non si applica. *

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1994.

(*) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(**) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

(***) GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

(***) GU n. L 280 del 13. 11. 1993, pag. 15.